



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 44 DEL 29-05-2023

sessione - Prima convocazione

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARIFFE TARI ANNO 2023
-----------------	--

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **09:10** e segg. nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale ed in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.

Presiede l'adunanza **Riccardo Picchianti** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Del consesso fanno parte i Sigg.:

Nominativo Consigliere	Qualifica	Presente/Assente
Cerulli Arturo	Sindaco	Presente
Orsini Chiara	Consigliere	Presente
Lubrano Michele	Consigliere	Presente
Vaiani Michele	Consigliere	Presente
Pucino Paola	Consigliere	Presente
Picchianti Riccardo	Presidente	Presente
Capitani Niccolò	Consigliere	Presente in videoconferenza
Fois Marta	Consigliere	Presente
Nettuno Dharma	Consigliere	Presente
Bargellini Raffaella	Consigliere	Presente
Tortora Affrico	Consigliere	Assente
Cerulli Fulvio	Consigliere	Presente
Nieto Marco	Consigliere	Presente
Sabatini Maria	Consigliere	Presente
Fedele Anna Laura	Consigliere	Presente
Schiano Priscilla	Consigliere	Presente
Capitani Walter	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 16 e Totale assenti n. 1.

Assessori esterni	Presente - Assente
Scotto Silvano	Presente

Partecipa **Il Segretario Comunale Iole Tommasini**, incaricato della redazione del presente verbale.

Sono designati scrutatori i Sigg. ri: **Nieto Marco - Nettuno Dharma**.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 10,23 invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653.. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con la deliberazione n.38 del 29-07-2022 del Consiglio Comunale è stato preso atto del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2023 AI FINI TARI E PEF PLURIENNALE ARERA 2022-2025 approvato da ATO TOSCANA SUD con Deliberazione Assembleare del 24.06.2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario approvato da ATO TOSCANA SUD si evince un costo complessivo di gestione del servizio, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, pari a €. 5.501.810,00 di cui € 4.195.030,00 per costi variabili ed € 1.306.779 per costi fissi;

Considerata l'opportunità di integrare al fine della elaborazione del Piano tariffario le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/DRIF/2021, previste dal piano finanziario approvato da ATO TOSCANA SUD, con le entrate effettivamente incassate per il recupero dell'evasione che risultano essere nell'anno 2021 pari ad € 31.578,84 e nell'anno 2022 pari ad € 115.509,64, utilizzando tali detrazioni a copertura parziale dei costi variabili;

Rilevato quindi che il costo complessivo da coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ammonta complessivamente ad € 5.354.721,00 e che la ripartizione tra quota variabile e quota fissa è la seguente:

Totali componenti di costo variabile : € 4.047.942,11

Totali componenti di costo fisso: € 1.306.779,26

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2023 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Monte Argentario un incremento nella misura del 5,03% del Piano Finanziario TARI 2021;

Visto il documento con le tariffe per il pagamento della Tassa Rifiuti dell'anno 2023, determinate sulla base di quanto sopra riportato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art 27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le agevolazioni speciali per la riduzione della TARI;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 90.000 e che tale somma trova copertura in apposito capitolo di bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. Delibera 40 del 01.09.2014 e s.m.i.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 29.5.2008 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il dlgs n.118/2011

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art 239 del d.lgs 267/2000

Visto la Statuto Comunale

DELIBERA

- 1) di integrare, al fine della elaborazione del Piano tariffario, le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/DRIF/2021, già previste dal piano finanziario approvato da ATO TOSCANA SUD con Delibera Assembleare del 24.06.2022, presa d'atto del Consiglio Comunale D.C. n.38 del 29-07-2022, con le entrate effettivamente incassate per il recupero dell'evasione che risultano essere nell'anno 2021 pari ad € 31.578,84 e nell'anno 2022 pari ad € 115.509,64, utilizzando tali detrazioni a copertura parziale dei costi variabili;
- 2) di approvare per l'anno 2023 le tariffe della TARI inserite nel Piano Tariffario allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 01.09.2014 e s.m.i verranno applicate le riduzioni tariffarie previste con onere finanziario per la suddetta riduzione stimato in € 90.000 e che tale somma trova copertura in apposito capitolo di bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023;
- 4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presidente: Passa la parola al Sindaco.

Sindaco: Si tratta di un argomento che non vorrebbe discutere. È una delibera che ha fatto la precedente Amministrazione, l'atto era pronto ma non è stato portato in Consiglio e il motivo gli sembra scontato visto che si tratta di un aumento che subiranno i cittadini. Gli è stato detto che si poteva portare oggi oppure, sempre così com'è adesso, c'era la possibilità di un rinvio a luglio. Però senza modifiche perché la TARI è il pagamento da parte dei cittadini di quanto stabilito dal "carrozzone" con cui dobbiamo confrontarci.

Cons. Schiano: Propone di rinviare a luglio. Se c'è la possibilità di prorogarla lei la guarderebbe, un tentativo di verifica lo farebbe.

Sindaco: Non la possiamo cambiare. Questa delibera va approvata entro il 31 maggio, però ci può essere un tecnicismo per il quale potrebbe slittare a luglio, ma comunque non può essere modificata. La riguarderemo più che volentieri per il prossimo anno. Ci potrebbe essere una proroga a luglio per i comuni che vanno ad elezione in questi giorni, ma l'atto comunque non può essere modificato.

Cons. Nieto: La cosa viene da lontano, la spesa è salita fino a oltre 5 milioni. Bisogna lavorare sulla differenziata, sui servizi e migliorare intervenendo sulla gestione. Bisogna fare degli interventi d'urgenza e poi intervenire sulle grosse cose.

Cons. Capitani Walter: Bisogna controllare, le cifre sono molto alte. Spese eccessive sul lavaggio cassonetti. Bisogna battersi con l'Ato. Non la approverei, aspetterei un mese.

Ass. Vaiani: Spiega come è tutta l'organizzazione, in futuro potremmo avere altri impianti (cassonetti). Spiega come il sistema porta a porta non funziona. I sacchetti non sono gratis, ma pagati. Presto incontro con il nuovo dirigente dell'Ato. Si organizzerà un migliore servizio. Ringrazia l'ex Ass. Gozzo per il lavoro durante il Covid. Finanziamento PNRR di 1 milione (all'ATO). Spiega come funzionano oggi i servizi. Bisogna omogenizzare il servizio. Abbiamo l'Ato che ci controlla e dà le direttive.

Cons. Nieto: Giusto trovare soluzioni operative, ma anche che le persone possano diventare virtuose nella raccolta.

Cons. Vaiani: Prosegue parlando della tariffa puntuale, in passato nel 2020 siamo arrivati al 32% di differenziata. Intervenire operativamente. Tutta differenziata sarebbe costosissima.

Sindaco: Noi come opposizione avremmo votato contro a questa delibera se l'avesse portata la precedente maggioranza.

Il Presidente constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento pone in votazione la proposta di delibera, e la votazione, per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	16 (Capitani Niccolò presente da remoto)
COMPONENTI ASSENTI:	01 (Tortora)
COMPONENTI ASTENUTI:	00

VOTANTI: 16 (Capitani Niccolò ben visibile a video)
VOTI A FAVORE: 11
VOTI CONTRARI 05 (Nieto, Sabatini, Fedele, Schiano, Capitani Walter)

DELIBERA

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e la votazione, per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI 16 (Capitani Niccolò presente da remoto)
COMPONENTI ASSENTI: 01 (Tortora)
COMPONENTI ASTENUTI: 00
VOTANTI: 16 (Capitani Niccolò ben visibile a video)
VOTI A FAVORE: 16
VOTI CONTRARI 00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Il Consiglio Comunale termina alle ore 10,53.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
Riccardo Picchianti

Il Segretario Comunale
Iole Tommasini

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.